



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE
SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE INFRASTRUTTURE

SERVIZI GENERALI DELLA SEDE CENTRALE
IL DIRETTORE

SCHEMA DI CONTRATTO

per

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA-BAR PER LE SEDI DELL’AREA ROMANA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E CATERING PER LA SEDE CENTRALE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. – CODICE CIG : 5254800E20

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, codice fiscale n. 80054330586, partita Iva n.02118311006, con sede in P.le Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, di seguito indicato come “il CNR” o “l’Ente”

e

La Dittacon sede Legale e Amministrativa in
in Via n.Cap....., Codice Fiscale e Partita
I.V.A., iscritta al Registro delle Imprese di al
n....., iscritta al REA tenuto dalla Camera di Commercio di
.....al n....., di seguito indicata come “la Ditta”.

PREMESSO

a) che è stata espletata una gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della gestione e organizzazione del servizio di mensa-bar per i dipendenti delle seguenti Sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche:

- Sede Centrale, Piazzale Aldo Moro, n. 7, 00185 – Roma.
- Area della Ricerca di “Roma 1”, Via Salaria, Km. 29,300 - Montelibretti (Roma).
- Sede Via E. Ramarini, n. 32 – 00015 - Monterotondo Scalo (Roma).
- Area della Ricerca di “Roma 2”, Via del Fosso del Cavaliere n. 100, 00133 - Torvergata (Roma);
- Istituto INSEAN, Via di Vallerano 139, 00128, Roma.

La Ditta aggiudicataria effettuerà inoltre il servizio di catering per la Sede Centrale del CNR.

b) che, espletata la gara citata, l’Appalto di cui sopra è stata affidata alla Ditta per aver la stessa presentato offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come da bando di gara;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO E PREMESSE

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Mensa-Bar per i dipendenti del CNR delle Sedi richiamate in premessa al punto a).

1.3. Più in dettaglio, la Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio in questione presso i locali mensa e bar delle sedi sopra dette del CNR per come specificato nel Capitolato Speciale sottoscritto dalle Parti.

1.4. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, su richiesta, il servizio di catering per la Sede Centrale del CNR in ragione dell’organizzazione di specifici eventi, per come dettagliatamente indicato nel medesimo Capitolato Speciale.

ART. 2. DURATA

2.1. Il servizio di mensa-bar e catering oggetto del presente contratto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso. Durante tale periodo, la Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni alle stesse condizioni e modalità previste dal Disciplinare di gara, dal presente contratto, nonché dai documenti a questi allegati senza che per questo possa sollevare eccezione alcuna.

2.2. Il CNR si riserva, inoltre, per la tutela dell’interesse pubblico o per il venire meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali ed organizzative dell’Ente di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni da inviarsi con

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Ditta dovrà, in tal caso, provvedere a sua cura e spese a liberare da persone e cose di sua proprietà i locali oggetto del contratto, senza alcun diritto di rivalsa. In caso di recesso del CNR, alla Ditta spetterà unicamente il pagamento dei servizi effettivamente prestati a tale data, senza che in capo al CNR, in deroga all'art. 1671 c.c., possa derivare alcun onere aggiuntivo.

ART. 3. CONSEGNA LOCALI ED AVVIO DEL SERVIZIO

3.1. Il CNR mette a disposizione della Ditta i propri locali delle Sedi richiamate al punto a) delle Premesse, comprensivi di attrezzature, macchinari, materiali, arredamenti e quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi in oggetto. Delle predette attrezzature e macchinari e quant'altro presente nei locali verrà redatto un verbale sottoscritto in contraddittorio tra il CNR e la Ditta, che costituirà parte integrante del presente contratto.

3.2. È fatto obbligo alla Ditta di procedere, prima dell'inizio del servizio, in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del CNR ed il precedente gestore, ad un sopralluogo durante il quale verrà presa completa ed esatta visione dello stato dei locali messi a disposizione del CNR per il servizio di cui trattasi, degli arredi, dei macchinari, strumentazioni e di quant'altro sia oggetto del servizio. Al termine del sopralluogo sarà redatto il relativo verbale di consegna.

3.3. Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei locali la Ditta dovrà assicurare l'avvio del servizio.

3.4. La riconsegna dei locali e degli ambienti da parte della Ditta, al termine o alla risoluzione del presente contratto, avverrà ugualmente dopo una ricognizione attestante lo stato di conservazione dei locali, macchinari, strumentazione, arredi o quanto altro oggetto di consegna, mediante la redazione di un verbale. In detto verbale si dovranno altresì richiamare eventuali comunicazioni e accertamento aventi per oggetto danni o diminuzioni del valore di tali beni. Anche per la stesura di quest'ultimo verbale varranno le modalità descritte per la stesura del verbale di consegna.

3.5. Alla scadenza del presente contratto la Ditta dovrà asportare le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà e liberare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Ente. In caso ciò non avvenga, il CNR provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito che risulteranno a carico della Ditta.

3.6. Qualora le attrezzature o altri elementi siano diventati parte non asportabile gli stessi rimarranno di proprietà del CNR al termine del servizio, qualora la rimozione dei predetti possa

danneggiare i beni di proprietà del CNR. Per questo il CNR non riconoscerà alla Ditta alcun compenso.

3.7. Tutto ciò che è messo a disposizione dal CNR nei locali in oggetto deve essere restituito nello stesso stato risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Il controllo del materiale verrà effettuato al termine del servizio ed, in tale occasione, tutti gli articoli che risulteranno rotti, mancanti o in stato tale di deterioramento da pregiudicarne completamente il normale uso, saranno addebitati alla Ditta al prezzo di mercato.

3.8. Qualunque miglioria apportata ai locali durante il corso del servizio verrà ritenuta dal CNR, senza che la Ditta possa pretendere indennizzo alcuno.

ART. 4. MODALITÀ D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1. La Ditta dovrà garantire in maniera continuativa lo svolgimento del servizio nei locali citati e messi a disposizione dal CNR, nei giorni e negli orari di seguito riportati.

- L'orario minimo di funzionamento del servizio di mensa interna è compreso nell'arco di tempo dalle ore 12,00 alle ore 15,00, in tutte le Sedi, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, fatti salvi i giorni festivi previsti dalla legge e i giorni non lavorativi.

- L'orario minimo di funzionamento del servizio di bar ha luogo durante l'intero arco dell'anno, nei cinque giorni di ogni settimana, dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, per tutte le Sedi, fatti salvi i giorni festivi previsti dalla legge e i giorni non lavorativi.

4.2. Il CNR si riserva la facoltà di comunicare alla Ditta, con almeno 24 (ventiquattro) ore d'anticipo, eventuali modifiche da apportare al suddetto orario, senza alcun onere a carico dell'Ente.

4.3. Il CNR si riserva, altresì, la facoltà di disporre la sospensione del servizio in oggetto, dandone comunicazione alla Ditta con congruo preavviso, senza alcun diritto di compenso o risarcimento da parte di quest'ultima.

4.4. Il CNR all'atto di sottoscrizione del presente contratto provvederà alla nomina di apposita "Commissione MENSA-BAR" unica per tutte le Sedi indicate al punto a) delle Premesse. La nomina predetta competerà al Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture.

4.5. Per quel che riguarda la sede del CNR di Via E. Ramarini, n. 32 a Monterotondo Scalo e la sede dell'Istituto INSEAN, Via di Vallerano 139, 00128, Roma, non essendo alla stato presente un locale cucina in loco, i pasti verranno cucinati e trasportati a cura del personale della Ditta, rispettivamente, dalle sedi dell'Area della Ricerca di "Roma 1" di Montelibretti e dall'Area della Ricerca di "Roma 2", di Torvergata.

Più in dettaglio, a fronte di menù previamente concordato con la Ditta e dalla medesima affisso come previsto dal presente Capitolato, i fruitori delle mense nelle summenzionate sedi di Monterotondo Scalo e INSEAN effettueranno le proprie ordinazioni entro e non oltre le ore 11,00. La Ditta, per il tramite del proprio personale, provvederà quindi a cucinare le pietanze e trasportarle in appositi contenitori presso le succitate sedi ove le pietanze verranno porzionate. Il pagamento potrà avvenire a mezzo di buoni pasto.

ART. 5. AUTORIZZAZIONI E LICENZE

5.1. La Ditta si obbliga a munirsi e a mantenere per tutta la durata del presente contratto, a proprie cure e spese, tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

5.2. L'inizio del contratto sarà, pertanto, condizionato alla verifica dell'avvenuto rilascio delle predette autorizzazioni. Tutti gli oneri e le spese derivanti dagli eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle autorizzazioni e licenze suddette graveranno integralmente sulla Ditta.

ART. 6 – ISPEZIONI

6.1. Il CNR, mediante la "Commissione MENSA-BAR" potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio con la Ditta, ispezioni nei locali cucina, mensa e bar, con prelievo dei campioni dei generi comunque somministrati e da somministrare agli utenti.

A tal fine, la Ditta riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento alla "Commissione MENSA-BAR", in tutti i locali e le aree dell'esercizio. Per ogni visita ispettiva dovrà, essere redatto un verbale controfirmato dalle Parti e consegnato all'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale del CNR.

6.2. Il CNR si riserva inoltre di operare controlli igienico sanitari nei locali, controlli sui libretti sanitari, nonché controlli a campione su tutti prodotti posti in vendita nonché sui piani di lavoro utilizzati. A tal fine, la Ditta stipula idonea convenzione con strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate al fine di svolgere controllo microbiologici sui prodotti posti in vendita e sui piani di lavoro adottati secondo le cadenze temporali che verranno concordate con il CNR.

I risultati delle analisi effettuate dovranno essere inoltrati al CNR entro 48 (quarantotto) ore dalla refertazione delle stesse da parte delle suindicate strutture sanitarie. Farà fede, al riguardo la data di refertazione.

Il CNR avrà facoltà di stilare un calendario di campionamenti per controlli microbiologici delle preparazioni alimentari allestite e conservate all'interno dei locali mensa, bar, cucina e magazzino.

6.3. Il CNR inoltre dovrà, ogni qualvolta lo richieda, essere informato circa:

- l'elenco delle tipologie alimentari somministrate;
- l'elenco delle tipologie alimentari cucinate all'interno dei locali a ciò adibiti;
- le norme di comportamento igienico degli operatori;
- l'elenco dei detergenti e sanificanti in uso;
- i piani di sanificazione di ambienti, superfici, attrezzature;
- le procedure relative alle norme di conservazione, manipolazione ed allestimento dei prodotti alimentari confezionati dal personale.

ART. 7 – SUBBAPALTO

7.1. Il Subappalto è ammesso nei limiti dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 8 – CATERING

8.1. La Ditta si impegna ad effettuare il servizio catering su richiesta dell'Ente in concomitanza con specifici eventi e celebrazioni alle condizioni e nei modi previsti nel Capitolato Speciale.

Il fatturato posto a base di gara è meramente indicativo ai fini della gara. Il CNR non sarà in alcun modo obbligato a richiedere il servizio di catering qualora non vi sia la necessità, né è in alcun modo tenuto a tenere indenne la Ditta qualora il fatturato non raggiunga l'ammontare posto in gara.

8.2. La Ditta dovrà consegnare al personale incaricato di rappresentare l'Ente, su richiesta dello stesso, eventuali rimanenze di portate o di bevande previste per l'occasione, ordinate ma non consumate dai partecipanti. In mancanza di tale richiesta le eccedenze alimentari dovranno essere destinate a organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ferma restando la salvaguardia della salute dei destinatari, attraverso la garanzia della perfetta conservazione degli alimenti distribuiti.

ART. 9- OBBLIGHI DELLA DITTA

9.1. La Ditta si impegna a:

- svolgere il servizio oggetto del presente contratto sotto la propria responsabilità;
- rendere disponibili presso i locali mensa e bar i prodotti indicati, rispettivamente, nel menù e nel listino prezzi di cui all'offerta affissi in luogo ben visibile, nonché le pietanze ritenute di particolare gradimento dai fruitori del servizio. A tal fine la Ditta si impegna

all'approvvigionamento dei generi alimentari nonché alla loro preparazione, conservazione e distribuzione in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza;

- rispettare i prezzi e le modalità di pagamento previste dal Capitolato Speciale posto in gara compresi gli sconti in tale documento previsti per la categoria "precari";
- utilizzare i locali mensa, bar, cucina e magazzini e eventuali altre pertinenze, nonché le attrezzature e macchinari in essi compresi esclusivamente per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto;
- garantire la continuità del servizio, mantenendo il numero di personale e il monte ore lavorativo giornaliero dichiarato in sede di offerta, sostituendo pertanto in tempo utile il personale impiegato in caso di assenza dello stesso;
- provvedere direttamente alla riparazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei macchinari presenti nei locali e di tutti i beni strumentali; i lavori di manutenzione straordinaria saranno previamente autorizzati dal CNR ed il relativo cronoprogramma dovrà essere concordato con il CNR;
- segnalare con tempestività al CNR i guasti alle attrezzature e ai macchinari in utilizzo;
- provvedere a integrare e sostituire quant'altro necessario, come piccoli macchinari, articoli, stoviglie, etc. per il corretto ed ottimale funzionamento del servizio di mensa e bar;
- dotare degli indumenti di lavoro e di ogni altra attrezzatura necessaria all'esecuzione del servizio in il proprio personale;
- ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene nella manipolazione, preparazione, cottura e somministrazione dei cibi;
- assicurare lo stato di igiene e pulizia dei locali cucina, mensa e bar;
- provvedere allo smaltimento e al trasporto dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152, e attivarsi per la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione ove previsto dalla medesima legge;
- adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente, in termini di trattamento dei locali e dei cibi, di cui risponderà direttamente agli organi di vigilanza;
- impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere in servizio dedotto nel presente contratto;
- stipulare apposita assicurazione per danni;
- dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)
- riassorbire il personale già impiegato per i servizi di mensa e bar, così mantenendo i livelli occupazionali precedenti. Con ciò intendendosi anche il riassorbimento del personale licenziato nei 6 (sei) mesi precedenti alla pubblicazione del Bando di gara di cui all'Appalto in oggetto.

ART. 10 – TUTELA DEL PERSONALE E SICUREZZA

10.1. La Ditta è responsabile degli infortuni in cui il proprio personale sia eventualmente incorso. La Ditta s’impegna, in particolare, ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari e indennità ai richiami alle armi.

10.2. La Ditta si impegna, inoltre, a provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie stabilite dalle vigenti norme di legge per i lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto.

10.3. La Ditta si impegna ad attuare, nei confronti dei predetti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria ed a rispettare le prescrizioni relative alla tutela dei livelli occupazionali.

10.4. La Ditta s’impegna a fornire al CNR la certificazione di correntezza contributiva rilasciata dagli Enti preposti e, a richiesta, di mostrare tutta la documentazione (libri paga, modulistica INPS e INAIL, registro infortuni, ecc.), che sarà a disposizione del CNR per ogni controllo ritenuto necessario.

10.5. Entro cinque giorni dalla data di inizio del servizio, ed ad ogni successiva richiesta della “Commissione MENSA-BAR”, la Ditta dovrà produrre allo stesso in originale o copia autentica, il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme, nonché le copie delle comunicazioni di assunzioni inviate al Centro per l’impiego, l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento, i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 81/2008, e del medico competente. Detto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato alla “Commissione MENSA-BAR” con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per qualsiasi motivo, nessuno escluso, nella stessa giornata in cui le variazioni si verificano.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

11.1. E' obbligo della Ditta stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000 (Unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del presente contratto.

Detta polizza, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del presente contratto.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'aggiudicatario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque la Ditta.

Il CNR con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Ente, restando fermo l'obbligo della Ditta stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Il contratto dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso del CNR. Tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà del CNR.

11.2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la Ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del CNR, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 1.000.000,00 (Unmilione/00).

11.3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Ditta appaltatrice non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 12 – DIVIETI

12.1. Alla Ditta è fatto divieto di utilizzare i locali, i macchinari e le attrezzature concesse in uso dal CNR per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto. Poiché il CNR conserva la piena disponibilità dei locali, temporaneamente messi a disposizione della Ditta al solo scopo di consentire la gestione dei servizi ivi localizzati, la modifica degli stessi non comporterà per la Ditta titolo ad alcun compenso od indennizzo.

12.2. Qualora il CNR, per proprie esigenze legate ai propri fini istituzionali, apporti modificazioni ai locali in tutto o in parte, ciò non costituirà titolo per alcun risarcimento o indennità a favore della Ditta, così come il fatto che il CNR, nel periodo di vigenza contrattuale, disponga il trasferimento di tutte o parte delle strutture attualmente presenti nei locali oggetto del presente contratto.

12.3. Alla Ditta è fatto inoltre divieto di sospendere unilateralmente i servizi forniti in seguito, nemmeno nel caso in cui siano pendenti controversie con il CNR. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale della Ditta costituisce inadempienza contrattuale e determinerà la conseguente risoluzione di diritto del presente contratto.

12.4. Alla Ditta è fatto altresì divieto di cedere anche parzialmente il presente contratto. E' altresì fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

12.5. In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del CNR al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 - PENALI

13.1. Il CNR potrà applicare le seguenti penali, dandone comunicazione scritta alla stessa, in relazione alle seguenti infrazioni:

- a) da € 516,00 (cinquecentosedici) per ogni utilizzo di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nell'Allegato "B";
- b) da € 516,00 (cinquecentosedici) fino a € 1.033,00 (milletrentatre) per ogni mancato rispetto dei menù stabiliti, salvo i casi di variazioni preventivamente concordate;
- c) da € 516,00 (cinquecentosedici) fino a € 1.033,00 (milletrentatre) per ogni inosservanza alle prescrizioni in materia di condizioni igieniche dei locali, degli impianti e di quanto occorrente per la preparazione dei pasti nonché alle norme di sicurezza dei locali e degli impianti;
- d) da € 1.033,00 (milletrentatre) fino a € 2.582,00 (duemilacinqueottantadue) per ogni inosservanza alle prescrizioni in materia di condizioni igieniche degli arredi, utensili e quanto altro occorrente per la somministrazione e consumazione dei pasti;
- e) € 516,00 (cinquecentosedici) per ogni episodio di mancato rispetto dell'orario di apertura;
- f) € 1.033,00 (milletrentatre) per la non conformità all'organico dichiarato dalla Ditta (per ogni unità di personale);
- g) € 516,00 (cinquecentosedici) per la non conformità degli indumenti di lavoro;

- h) € 516,00 (cinquecentosedici) per ogni rilevazione di difformità dei prezzi applicati rispetto a quelli indicati nel menù e listino esposto;
- i) € 2.582,00 (duemilacinqueottantadue) per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente;
- j) € 1.033,00 (milletrentatre) per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti;
- k) € 516,00 (cinquecentosedici) per ogni episodio di mancato rispetto delle ore lavorative e consistenza numerica del personale dichiarata in sede di offerta.

13.2. Salvo che per le lettere a), b), e), h) per i quali la rimozione e la comminazione della penale sono immediate, qualora vengano rilevati dal CNR dette infrazioni da parte della Ditta, queste saranno contestate mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra la "Commissione MENSA-BAR" e la Ditta, le medesime dovranno essere rimosse dalla Ditta entro 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione medesima. La penale verrà comunque applicata con l'accertamento della sussistenza della infrazione. E' fatta comunque salva la facoltà del CNR di agire per il risarcimento del danno ulteriore di cui all'art. 1382 C.C..

13.3. Al ripetersi delle infrazioni e dell'applicazione delle penali per 3 (tre) volte il CNR potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., e senza alcun indennizzo per la Ditta.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1. In caso di inadempimento della Ditta agli obblighi assunti con il presente contratto, che non rientrino né nelle fattispecie sanzionate dal precedente art. 13 (Penali), né nei casi di cui al successivo punto 2., che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dal CNR per porre fine all'inadempimento, il medesimo Ente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione definitiva a copertura di tutti gli oneri che dovessero derivare dalla mancata o inesatta esecuzione del servizio, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

14.2. Si conviene inoltre che il presente contratto si intende automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione di tale intenzione alla Ditta mediante raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- al verificarsi di anche solo un caso di intossicazione alimentare addebitabile alla Ditta;
- interruzione ovvero sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature affidate alla Ditta;

- accertata falsità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nella procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CNR;
- non ottemperanza all'obbligo di copertura assicurativa dei rischi;
- inadempimento da parte della Ditta della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- violazione del divieto di cessione a terzi del presente contratto e delle norme in materia di subappalto;
- perdita delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- in caso di dichiarazione dello stato di fallimento della Ditta, ovvero l'assoggettamento della stessa ad altra procedura concorsuale, ovvero la pendenza dei procedimenti per la dichiarazione di tali stati;
- al ripetersi delle infrazioni e dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto per n. 3 (tre) volte per la medesima fattispecie.

E' fatta comunque salva la facoltà del CNR di agire per il risarcimento del danno ulteriore di cui all'art. 1382 c.c.

14.3. In caso di risoluzione, per come sopra previsto, alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

15.1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento dell'esecuzione e degli obblighi di cui al presente contratto, la Ditta costituisce cauzione definitiva pari al 10% dell'importo globale della contratto, di Euro (...../00) mediante:

Polizza n° _____

Prestata da _____

Per € _____, (Euro _____)

15.2. La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. La cauzione dovrà essere reintegrata in caso che venga incamerata in tutto o in parte dal CNR entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.

15.3. In caso di inesatto adempimento o di inadempimento da parte della Ditta delle obbligazioni nascenti dal contratto, il CNR procederà all'escussione della cauzione definitiva, senza alcuna

formalità, a ristoro di ogni danno, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno ove la somma accantonata non sia sufficiente.

15.4. Resta inteso che la cauzione definitiva verrà escussa anche per il ristoro di eventuali danni che dovessero essere causati dalla Ditta ai locali che il CNR dà in uso alla medesima per l'espletamento del servizio oggetto dell'Appalto.

15.5. La suddetta garanzia è munita della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 c.c..

Art. 16 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE

16.1. Agli effetti amministrativi e giudiziari la Ditta aggiudicataria dichiarerà il proprio domicilio all'atto della sottoscrizione del contratto.

16.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 17 – SPESE ED ONERI FISCALI

17.1. Tutte le spese inerenti al presente contratto, incluse quelle di registrazione della stesso, sono a carico della Ditta. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto a carico del CNR, ai sensi del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

17.2. La Ditta riconosce sin da ora che, per le sedi situate su terreni in regime di convenzione demaniale con il CNR, qualora il Demanio imponga il pagamento di un canone, questo sarà integralmente a carico della Ditta.

ART. 18 – NORME APPLICABILI

18.1. Il presente contratto, oltre che dalle clausole in esso riportate, e dagli allegati al medesimo, è altresì disciplinato dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR di cui al Decreto del Presidente del CNR, in data 4 maggio 2005, n. 0025034, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, supplemento ordinario n. 101, dalle norme contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia di contratti di diritto privato.

18.2. Il presente contratto si compone di 20 articoli che, con la firma della stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

Per La Ditta

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Ditta dichiara di aver esaminato attentamente, di conoscere e di approvare incondizionatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli: 1.; 2.; 3; 4.; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17.

Per La Ditta